

STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1

L'Associazione "ITALIA - RUSSIA LOMBARDIA – ASSOCIAZIONE PER I RAPPORTI CULTURALI ITALO RUSSI", di seguito chiamata Associazione, costituitasi il 25 giugno 1991, ha sede nel Comune di Milano. L'Associazione ha durata fino al trentuno dicembre dell'anno duemila cinquanta e può essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea degli Associati ai sensi dell'Articolo 9.

FINALITA' E SCOPI

Articolo 2

L'Associazione è una libera associazione di cittadini che si propongono di promuovere la conoscenza della cultura russa in Italia e della cultura italiana in Russia, in tutti i campi culturali, ritenendo essenziale lo sviluppo dell'amicizia e della collaborazione tra i popoli.

Articolo 3

L'Associazione non ha alcuno scopo di lucro. Ai fini dell'Articolo 2 si impegna a svolgere ogni attività diretta allo scambio di conoscenze in tutti i campi delle rispettive culture, e in particolare a:

- a. organizzare o patrocinare incontri, convegni, rassegne cinematografiche e manifestazioni culturali in genere in Italia e in Russia;
- b. organizzare corsi di lingua russa e di lingua italiana;
- c. diffondere attraverso la propria attività culturale la conoscenza della letteratura, dell'arte, della musica, della storia e della filosofia;
- d. progettare programmi culturali per viaggi e soggiorni in Russia e viceversa;
- e. facilitare gli scambi e le relazioni fra i due Paesi, anche assicurando servizi di mediazione culturale, interpretariato e traduzione;
- f. tenere una Biblioteca, un'Emeroteca e una Videoteca, a servizio degli Associati.

RISORSE ECONOMICHE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 4

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della sua attività da:

- a. Quote associative versate annualmente dai propri Associati;
- b. Donazioni, lasciti ereditari e legati;
- c. Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Istituzioni o Enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d. Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e. Entrate derivanti da prestazioni di eventuali servizi convenzionati;
- f. Proventi da cessione di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali;
- g. Erogazioni liberali degli Associati e di terzi;
- h. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento incluse feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i. Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazionismo di promozione Sociale.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette. L'eventuale avanzo di gestione risultante dal rendiconto annuale deve essere obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dallo statuto.

ASSOCIATI

Articolo 5

Sono Associati della Associazione le persone fisiche o gli Enti cui verrà rilasciata la tessera di iscrizione dal Segretario dell'Associazione previa richiesta e versamento della quota di adesione.

Gli Associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati Associati anche per l'anno successivo se provvederanno al versamento della quota annuale di associazione entro la data di convocazione dell'assemblea annuale degli Associati, e comunque non oltre il 30 di aprile.

Gli Associati hanno diritto di frequentare i locali e di utilizzare le strutture dell'Associazione, senza modificarne la naturale destinazione, partecipano a titolo volontario e gratuito alle attività dell'Associazione e sono eleggibili alle cariche sociali.

Tra gli Associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Sono previste tre categorie di Associati:

- Associati ordinari, sono coloro che versano annualmente la quota di adesione deliberata dal Consiglio Direttivo;
- Associati sostenitori, sono coloro che versano come minimo annualmente il doppio della quota ordinaria;
- Associati sovventori, sono coloro che versano come minimo annualmente almeno otto volte la quota ordinaria;

ORGANI

Articolo 6

Gli organismi dell'Associazione sono:

- A. l'Assemblea degli Associati;
- B. il Consiglio Direttivo;
- C. il Presidente;
- D. il Segretario;
- E. Il Collegio dei probiviri;

AMMINISTRAZIONE

Articolo 7

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 a un massimo di 21 membri, eletti dall'Assemblea degli Associati per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio può provvedere alla sua sostituzione (per cooptazione) chiedendone la convalida alla prima assemblea successiva.

La sostituzione per cooptazione è consentita nei limiti di un terzo del numero complessivo dei componenti del Consiglio. Superata tale soglia, l'intero Consiglio Direttivo decade e devono essere indette nuove elezioni.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea degli Associati. Restano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'incarico viene svolto a titolo gratuito. Al Collegio dei Probiviri viene sottoposta per essere valutata in modo inappellabile, in base a principi di buon senso ed equità, ogni controversia che dovesse insorgere tra Associati e organi dell'Associazione.

Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente, il Segretario e ove lo ritenga necessario, un comitato operativo presieduto dal Segretario. Nessun compenso è dovuto al Presidente ed ai Consiglieri per lo svolgimento dell'incarico.

Il Segretario, se svolge funzioni organizzative, amministrative e gestionali, può essere assunto come dipendente dell'Associazione con inquadramento quadro del CCNL di appartenenza.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo (1/3) dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto consuntivo, al rendiconto preventivo ed all'ammontare della quota associativa annuale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, nonché alle direttive della programmazione culturale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal più anziano di età dei presenti o dal Presidente designato dalla maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 8

Il Segretario rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo. E' autorizzato a compiere tutti gli atti amministrativi e finanziari in nome e per conto dell'Associazione e ne risponde nei confronti degli organi sociali.

ASSEMBLEE

Articolo 9

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli Associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Gli Associati sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio, mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun Associato e/o affissa nei locali della Segreteria dell'Associazione, contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede, purché in Italia.

L'Assemblea deve essere convocata anche nel caso in cui almeno un decimo (1/10) degli Associati ne faccia motivata richiesta (art. 20 codice civile) al Presidente o al Segretario.

L'Assemblea delibera sul rendiconto annuale consuntivo e sul rendiconto annuale preventivo, sull'ammontare della quota associativa, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

L'Assemblea elegge i componenti del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri.

Qualora non deliberata espressamente, la quota associativa annuale si intende pari a quella dell'anno precedente.

L'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo può nominare, ove lo ritenga opportuno, un Presidente onorario che rimane in carica sino a dimissioni, recesso o sostituzione.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti gli Associati in regola nel pagamento della quota associativa annuale.

Ogni Associato ha diritto ad un voto; gli Associati maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina del Consiglio Direttivo.

Gli Associati possono farsi rappresentare da altri Associati. Ogni Associato non può rappresentare in Assemblea più di 10 Associati. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, dal Segretario o da un Associato nominato dall'Assemblea.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario dell'adunanza.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in generale il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli Associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

Per approvare modifiche allo Statuto o all'Atto costitutivo occorre la convocazione di un'Assemblea straordinaria con un quorum costitutivo e deliberativo dei tre quinti (3/5) degli Associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio secondo quanto indicato nell'art. 12, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli Associati.

RECESSO, DECADENZA O ESCLUSIONE

Articolo 10

La qualità di Associato si perde per recesso, decadenza od esclusione; tali ipotesi sono così regolate:

- a. La volontà di recedere può essere manifestata in forma scritta o per atti concludenti. Quest'ultimo caso si verifica quando l'Associato non versa la quota annuale nei termini stabiliti e contemporaneamente non partecipa alla vita associativa per un periodo prolungato;
- b. La decadenza viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti degli Associati interdetti o inabilitati o di quelli che vengono a trovarsi in situazione di incompatibilità con gli scopi dell'Associazione.
- c. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti degli Associati che:

1. Non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali (ivi compreso il mancato versamento della quota annuale);
2. Svolgano attività contraria agli scopi sociali;

3. In qualunque modo arrechino danni gravi, anche morali, alla Associazione.

Tanto per la decadenza quanto per l'esclusione le deliberazioni devono essere adottate con il voto favorevole di almeno il 75% dei Consiglieri.

Per controversie su questioni relative a diritti ed obblighi degli Associati, prima dell'assunzione di provvedimenti sanzionatori, l' Associato può adire il Collegio di Probiviri e presentare controdeduzioni, scritte o verbali. Il Collegio dei Probiviri, dopo aver tentato la composizione della controversia, valuta la sussistenza

dei presupposti per l'inoltro in Assemblea della proposta di provvedimento a carico dell' Associato, comunicando al Consiglio Direttivo l'esito della valutazione.

Gli Associati esclusi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.

RENDICONTO

Articolo 11

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il rendiconto consuntivo annuale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli Associati.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non potranno in alcun modo essere distribuiti agli Associati, neanche in modo indiretto, durante la vita della Associazione, e pertanto dovranno essere reinvestiti dall'Associazione per i fini istituzionali perseguiti, tra cui l'ampliamento della biblioteca, dell'emeroteca e della videoteca.

SCIOLGIMENTO

Articolo 12

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli Associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo non sarà distribuito in nessun modo tra gli Associati e sarà devoluto ad altra Associazione con le stesse finalità o affini ad esse, operante in analogo settore. In alternativa il patrimonio sarà devoluto a fini di pubblica utilità.

CONTROVERSIE EVENTUALI

Articolo 13

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra gli Associati o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, il Foro competente è il Tribunale di Milano.

NORMA DI CHIUSURA

Articolo 14

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge speciali e al Codice Civile.